

CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI a.s. 2009/2010

approvati ai sensi dell'O.M. 92/2007 e del D.P.R. 122/2009 dal Collegio Docenti in data 02/02/2010

Il Collegio Docenti nella riunione del 02.02.2010, in base all'O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, richiamante quanto stabilito dall'O.M. 330 del 27 maggio '97 che, a sua volta, conferma e modifica l' O.M. n.° 80 del 9 marzo 1995, preso atto dell'art. 12 della suddetta O.M., precisa quanto segue:

- il voto "6" indica l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi minimi previsti;
- il voto "5" indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti e pertanto costituisce una insufficienza netta, seppure non grave;
- il voto "4" indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti: l'insufficienza deve considerarsi grave;
- il voto "3" o inferiore indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo; insufficienza gravissima.

Il Collegio prende altresì atto che **ogni decisione in merito alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso**, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n.° 297 del 16/04/1994.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. 90 del 21/5/2001 e dell'art. 6 dell'O.M. 92 del 05/11//2007, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal D.M. n.° 80 del 03/10/2007 e dal D.P.R. n.° 122 del 22/06//2009, allo scopo di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe all'interno dell'Istituto, vengono individuati i seguenti criteri da seguire negli scrutini finali:

1. valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.
2. Si terrà conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative a iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastici eventualmente seguiti dall'alunno. Al riguardo, costituirà elemento a favore dello studente il miglioramento del profitto rispetto alle valutazioni conseguite nello scrutinio del primo periodo (trimestre) o in occasione della verifica intermedia del secondo periodo (cd. "pagellino" del pentamestre); viceversa, la conferma di eventuali insufficienze o l'aggravamento delle medesime sarà considerato elemento sfavorevole.
3. Regolare e proficua frequenza delle attività di recupero poste in essere dalla scuola, salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 4 dell'O.M. 92/07 e al comma 3 dell'art. 7 della medesima O.M.
4. Costituirà motivo a favore dello/a studente/ssa l'eventuale presenza di gravi motivi (documentati dal/la medesimo/a), che, a giudizio del Consiglio di Classe, possano averne seriamente ostacolato l'apprendimento.
5. Conseguimento degli obiettivi minimi (sufficienza) nella totalità delle materie, ovvero la possibilità che l'alunno/a frequenti con profitto l'anno successivo.
6. Costituirà motivo a sfavore dello/a studente/ssa il palese abbandono dello studio di una o più materie.
7. Votazione sul comportamento almeno sufficiente, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe.

Nell'ambito dei criteri sopra esposti, il Collegio Docenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'O.M. 92/2007, ritiene che, in sede di scrutini finali, si procede a giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di Classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti. Viceversa, in via ordinaria, qualora il profitto risulti negativo in una o più discipline, il Consiglio di Classe dispone la **"sospensione del giudizio"**, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. valutazione negativa espressa dal Consiglio di classe in non più di 4 materie. Un numero di valutazioni negative superiore a 4 orienterà invece il Consiglio di Classe verso un giudizio immediato di non promozione, considerata l'impossibilità da parte dello/a studente/ssa di recuperare durante l'estate ed entro la fine dell'anno scolastico un numero maggiore di materie.
2. Sarà determinante per la formulazione della sospensione del giudizio anche la valutazione della concreta possibilità di recupero dell'alunna/o, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline con valutazione negativa, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero durante i mesi estivi e la capacità mostrata dall'alunna/o nella organizzazione autonoma del lavoro e nella profusione dell'impegno individuale durante l'anno.
3. Abbia conseguito una votazione almeno sufficiente del comportamento.

Gli studenti per i quali il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti alla partecipazione

agli interventi didattici di recupero programmati dalla scuola nel periodo di sospensione estiva delle lezioni a meno che i genitori non optino per il recupero individuale come previsto dalla normativa vigente, dandone formale comunicazione alla scuola; resta comunque l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dall'Istituto prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, pena la mancata promozione alla classe successiva.

Il Collegio Docenti, ferme restando le competenze dei Consigli di Classe in materia di valutazione, indica i seguenti criteri di svolgimento dello scrutinio di integrazione del giudizio di ammissione alla classe successiva di cui all'art. 8 dell'O.M. 92/2007 e all'art. 4, comma 5, del D.P.R. 122/2009, a conclusione degli interventi didattici estivi per il recupero delle carenze rilevate:

1. valutazione complessiva dello/a studente/ssa, che tenga conto dei risultati conseguiti non solo nell'accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell'attività di recupero;
2. accertamento del recupero delle carenze formative e verifica dei risultati complessivamente conseguiti dall'alunna/o, in termini di possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.